

# Docenti fragili



[NOTA 28387.27-10-2020](#)

Nota 1585 b 11.9.2020

# Il medico competente dopo la visita può individuare una:

- **Idoneità**, nel caso in cui non siano stati ravvisati rischi connessi allo stato di salute del lavoratore, e di conseguenza può proseguire le mansioni di propria competenza;
- **Idoneità con prescrizioni** e misure di maggior tutela. In questo caso è compito del Dirigente scolastico provvedere alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale necessari e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa e, comunque, provvedere ad adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico competente all'interno del giudizio di idoneità.
- **Inidoneità temporanea** del lavoratore fragile in relazione al contagio. In questo caso dovrà essere specificato dal medico competente se l'inidoneità temporanea sia relativa alla specifica mansione svolta o comporti l'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato. Si precisa che il giudizio di inidoneità temporanea è riservato solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

# Due sono i casi:

## **A) Inidoneità relativa alla specifica mansione svolta.**

- il lavoratore può richiedere espressamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, previa stipulazione di uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta.

## **B) Inidoneità a qualsiasi attività lavorativa**

In questo caso il lavoratore deve essere collocato, con apposito provvedimento del Dirigente scolastico, in malattia d'ufficio fino alla scadenza del periodo di inidoneità. Anche in questo caso si tratta di malattia ordinaria che comporta l'applicazione delle decurtazioni economiche e rileva ai fini del periodo di comporta.

Il nostro medico competente è il  
dott. Salvatore Rinaldi



